



Consiglio Regionale della Puglia

4<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

1.

**IV<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
**decisione n. 58 del 30.10.97**

1. La IV<sup>a</sup> Commissione ha esaminato nella seduta del 30.10.97 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale, rispettivamente in data 11.12.96 p.d.l. Pepe, Sardelli e Cera : "Modifica della Legge Regionale 14 giugno 1996, n. 8"; 11.2.97 p.d.l. Tedesco: " Modifiche alla L.R. 14.6.96, n. 8".

**TESTO UNIFICATO**  
**PROPOSTO DALLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE**  
**PROPOSTA DI LEGGE**  
**"MODIFICHE ALLA L.R. 14 GIUGNO 1996, N.8"**

2. Dopo ampia discussione, la IV<sup>a</sup> Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La IV<sup>a</sup> Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

**FAVOREVOLI: SALAMINO, CARUSO,LOSPINUSO, MORRA, RINALDI, COLANGELO E TATEO.**

**CONTRARI:=====**

**DI ASTENSIONE:=====**

**ASSENTI AL MOMENTO DEL VOTO: SGOBIO, MINCUZZI, ALOISI.**

5. La IV<sup>a</sup> Commissione ha designato quale relatore il Commissario: **SALAMINO**

**IL PRESIDENTE**  
**( Angelo Salamino )**

*Angelo Salamino*



RELAZIONE

Signor Presidente,  
Collegli Consiglieri,

il testo unificato delle proposte di legge dei Consiglieri Tedesco, Pepe, Sardelli e Cera, all'esame di questa Assemblea modifica ed integra la L.R. 14.6.1996 n. 8, che disciplina l'attività delle agenzie di viaggio e turismo, e mira a liberalizzare il settore con giusto equilibrio e gradualità, correggendo nel contenuto talune disposizioni presenti nella vecchia normativa e adeguandone altre alla legislazione statale e comunitaria.

La proposta è il risultato di un accurato e proficuo lavoro di tutta la Commissione e dei proponenti, che hanno apportato emendamenti, e dell'Assessorato competente e del consigliere Santaniello, che hanno presentato ulteriori emendamenti.

La nuova normativa prevede che l'esercizio delle attività di agenzia di viaggio e turismo sia soggetto ad autorizzazione regionale e che la persona fisica che intenda svolgere detta attività, debba essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge 217/83, da accertarsi mediante esami di idoneità da effettuarsi con cadenza almeno annuale.

La norma a regime liberalizza il settore esaltando e valorizzando le capacità professionali degli operatori.

Transitoriamente, fin al 30.6.1999, al fine di favorire una più razionale distribuzione sul territorio delle attività di produzione ed intermediazione dei servizi turistici, la Regione autorizza l'apertura delle agenzie di viaggio, rapportandola al numero di abitanti e dei posti letto alberghieri per Comune. In tale contesto è previsto un ordine prioritario per il rilascio di queste autorizzazioni, con preferenza per le agenzie viaggiatori per la vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato, per i richiedenti in possesso dei requisiti di Direttore Tecnico, e per le nuove ubicazioni nei quartieri ex frazioni dei Comuni capoluoghi di provincia.

La nuova normativa, correggendo la legge precedente, permetterà anche la definizione di tutte le incombenze rimaste insolute con le leggi regionali 52/84 e 8/96, e la definizione degli esami già banditi prima della L.R. 8/96.

La IV<sup>a</sup> Commissione Consiliare, nella seduta del 30 ottobre 1997 ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Si invita il Consiglio ad approvare i due progetti legislativi esaminati nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Angelo Salamino



**PROPOSTA DI LEGGE A FIRMA PEPE, SARDELLI, CERA : " MODIFICA  
DELLA L.R. 14 GIUGNO 1996, N. 8"**  
**PROPOSTA DI LEGGE A FIRMA TEDESCO: MODIFICHE ALLA L.R. 14.6.96,  
N. 8"**

**TESTO UNIFICATO  
PROPOSTO DALLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE**

**PROPOSTA DI LEGGE  
" MODIFICHE ALLA L.R. 14 GIUGNO 1996, N.8"**

**ART. 1**

1. Nella L.R. 14.6.96 n. 8 ovunque ricorra la parola "titolare" questa va sostituita con l'espressione " la persona fisica titolare di autorizzazione".

**ART. 2**

1. Al comma 1 dell'art. 2 della L.R. 8/1996 dopo "n. 1084" sono aggiunte le seguenti parole " e dal decreto legislativo 17.3.1995 n. 111" Attuazione della direttiva n. 90/314 CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti" tutto compreso".

**ART. 3**

1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 8/1996 è soppressa.  
2. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 8/1996 è aggiunta la seguente lettera:  
" h) l'organizzazione di convegni e congressi".



#### ART. 4

1. Il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 8/1996 è soppresso.
2. La lettera h) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 8/1996 è così modificata:  
" h) Il possesso dei requisiti di capacità professionale di cui al comma 1 dell'art. 8 della presente legge da parte della persona fisica richiedente l' autorizzazione o del direttore tecnico nel caso in cui il richiedente non intenda prestare con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia".
3. Al comma 4. dell'art. 4 della L.R. 8/1996 sostituire il periodo: " La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti in bollo:" con il periodo: " L'Assessorato regionale al turismo, a seguito di esame favorevole dell'istanza di cui al precedente comma, richiede la seguente documentazione in bollo:"
4. La lett. b) del comma 4. dell'art. 4 della L. R. 8/1996 è soppressa.
5. La lett. e) del comma 4. dell'art. 4 della L.R. 8/1996 è così modificata:  
" e) la certificazione di cui al comma 1. dell'art. 8 atta a dimostrare il possesso della capacità professionale della persona fisica richiedente l' autorizzazione o del direttore tecnico nel caso in cui il richiedente non intenda prestare con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia;"
6. Alla lett. i) del comma 4 dell'art. 4 della L.R. 8/1996 sostituire le parole " minima di mq. 50" con le parole "non inferiore a mq. 30"
7. Alla lett. m) del comma 4 dell'art. 4 della L. R. 8/1996 sostituire la parola " titolare" con la parola "richiedente".

#### ART. 5

1. Al comma 1 dell'art. 5 della L.R. 8/1996 dopo le parole " Presidente della Giunta Regionale" inserire le parole " o dell'Assessore al turismo, se delegato,".
2. Al comma 6 dell'art. 5 della L.R. 8/1996 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: " ed alla presentazione del contratto di lavoro del direttore tecnico, se diverso da persona fisica titolare di autorizzazione".
3. Il comma 7 dell'art. 5 della L.R. 8/1996 è soppresso.
4. Dopo il comma 8 dell'art. 5 della L.R. 8/1996 sono aggiunti i seguenti commi:  
" 9. In caso di cessione di agenzia ovvero di sostituzione del rappresentante legale della società, avvenuta prima dell'entrata in vigore della L.R. 8/1996, il rilascio di nuova autorizzazione al richiedente subentrante nella titolarità è subordinato soltanto all'accertamento dei requisiti di cui alla L.R. 11.12.1984 n. 52.



# Consiglio Regionale della Puglia

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

5.

3

10. Sono, altresì, assoggettati soltanto all'accertamento dei requisiti di cui al comma precedente anche i soggetti richiedenti per i quali la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sia già stata avviata dal settore turismo e non ancora conclusa a causa di contenziosi in corso e/o di fatti non riconducibili agli istanti, prima dell'entrata in vigore della L.R. 8/1996.

11. La persona fisica titolare di autorizzazione entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, è tenuta ad iniziare l'attività dandone comunicazione scritta alla Regione, pena la decadenza della autorizzazione concessa.

12. A seguito di gravi motivi afferenti l'igiene pubblica e/o l'ordine pubblico, e soltanto a seguito di formale richiesta motivata dell'autorità competente, il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore regionale al turismo, se delegato, può autorizzare ai titolari di autorizzazioni delle agenzie di viaggio e turismo ricadenti nel territorio comunale, per l'assistenza ai propri clienti, la vendita di titoli di viaggio in zone portuali di rilevante flusso turistico per un periodo non superiore a 60 giorni, fatte salve le autorizzazioni amministrative rilasciate dalle autorità competenti".

## ART. 6

Al comma 5 dell'art. 6, della L.R. 8/1996 sono aggiunte, infine, le parole: " o dalla data di stipula di nuova polizza fidejussoria".

## ART. 7

1. Al comma 1 dell'art. 7, della L.R. 8/1996 sono aggiunte, infine, le parole: " ,di cui alla Legge 27.12.1977 n. 1084 e dal Decreto Legislativo 17.3.1995 n. 111 " Attuazione della direttiva n.90/314 CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"".

2. All'art. 7, in fine, è aggiunto il seguente comma:

" 2. La Giunta Regionale, con proprio provvedimento, determina con riferimento all'attività autorizzata i nuovi massimali di copertura assicurativa, in attuazione di quanto previsto dal comma 1. "



## ART. 8

L'art. 8, della L.R. 8/1996 è sostituito dal seguente:

1. La persona fisica che intende svolgere attività di agenzia di viaggi e turismo, il rappresentante legale in caso di società, o, in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 9 della Legge 17.5.1983 n. 217 "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", da accertarsi mediante esame di idoneità.
2. I cittadini e le imprese di altri Stati membri dell'U.E. che intendono svolgere attività di agenzia di viaggio e turismo nella Regione Puglia devono fornire la prova del possesso delle conoscenze e attitudini generali, commerciali e professionali di cui all'art. 4 del Decreto-Legge 23 novembre 1991, n. 392 e devono, comunque, comprovare che l'attività è stata prestata secondo le modalità previste dal suddetto decreto.
3. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività svolte all'estero, sono rilasciati, in lingua italiana, dalle Autorità consolari.
4. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attività lavorativa con carattere di esclusività e continuità in una sola agenzia, o filiale o succursale. Tale disposizione non si applica nel caso di attività prestata, in qualità di socio, a favore di uno degli organismi associativi di cui all'art. 12, comma 1, della L.R. 8/1996. Qualora uno stesso titolare sia in possesso di più autorizzazioni può svolgere le funzioni di direttore tecnico in una sola agenzia di viaggio e turismo".

## ART. 9

L'art. 9 della L.R. 8/1996 è sostituito dal seguente:

"1. L'esame di idoneità, previsto dall'art. 8 della L.R. 8/1996, da effettuarsi con cadenza almeno annuale, consiste in due prove scritte una delle quali per accertare la conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e della tecnica, legislazione e geografia turistica, l'altra per l'accertamento della conoscenza di due lingue straniere, di cui almeno una deve essere l'inglese.

L'accertamento di idoneità avverrà con sistema automatizzato a risposta sintetica.

L'esame di idoneità è sostenuto davanti ad una apposita commissione nominata dalla Giunta Regionale per un triennio, così composta:

- un dirigente regionale, con funzioni di presidente;
- quattro docenti nelle diverse materie di esame.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale appartenente all'8<sup>a</sup> qualifica o, in carenza, da istruttore direttivo di 7<sup>a</sup> qualifica.



Per ogni membro effettivo e per il segretario della Commissione viene nominato un supplente.

2. I compensi per il componenti della Commissione esaminatrice di cui al comma precedente sono determinati ai sensi della L. R. 45/1981.

3. Il superamento dell'esame di idoneità previsto dall'articolo precedente dà diritto al conseguimento della qualifica di direttore tecnico.

A tale esame sono ammessi tutti coloro i quali sono in possesso di diploma di scuola media superiore.

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Registro regionale dei direttori tecnici alla cui iscrizione hanno diritto:

- a) i direttori tecnici in possesso di attestato di idoneità comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 8 della L.R. 8/1996.
  - b) I direttori tecnici in possesso di idoneità di cui all'art. 7 della L.R. 11.12.84 n. 52 o di cui al R.D.L. 23.11.1936 n. 2523, convertito in Legge n. 2650/1937;
  - c) I cittadini in possesso di laurea in Economia e gestione del turismo o di titolo equipollente afferente il turismo;
  - d) Coloro i quali siano in possesso di attestato di idoneità conseguito presso altra regione e provincia autonoma e che comprovino l'iscrizione nel registro della regione di provenienza;
  - e) I cittadini di tutti gli Stati membri della U.E. che comprovino il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 392/91;
  - f) i direttori tecnici, cittadini di altri Stati, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.
4. La Giunta Regionale stabilisce con proprio provvedimento le modalità per l'iscrizione nel Registro regionale dei direttori tecnici;
5. La responsabilità tecnica dell'Agenzia di Viaggio e Turismo è affidata ad un Direttore tecnico che deve svolgere la propria attività in una sola agenzia di viaggio e turismo.
6. Il Direttore tecnico comunica entro cinque giorni all'Assessorato regionale al Turismo l'eventuale risoluzione del proprio rapporto di lavoro. La mancata contestuale sostituzione del Direttore tecnico, a seguito della cessazione di tale rapporto comporta il divieto dell'esercizio dell'attività della Agenzia".



### ART. 10

1. Al comma 3. dell'art. 10 della L.R. 8/1996 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: " Il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore al Turismo, se delegato, emette il relativo decreto.

### ART. 11

1. Al comma 1 dell'art. 11 della L.R. 8/1996 dopo le parole " della presente legge<sup>1)</sup> sono inserite le parole " salvo i casi di trasferimento di sede nello stesso Comune e/o di sostituzione del direttore tecnico, che comportano il solo aggiornamento dell'autorizzazione a cura dell'Assessore al turismo mediante annotazione in calce al provvedimento autorizzativo, ".

### ART. 12

1. All'intestazione dell'art. 12 della L.R. 8/1996 sono aggiunte, infine, le seguenti parole " di viaggio".
2. Al comma 1. dell'art. 12 della L.R. 8/1996 la parola "concernente" è sostituita con la parola " concernenti".
3. Al comma 1. dell'art. 12 della L.R. 8/1996 dopo la parola " redatti" inserire le parole "e diffusi".
4. Al comma 2 dell'art. 12 della L.R. 8/1996 sopprimere le parole "avente validità annuale, " e le parole " , perché ne sia autorizzata la pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma," e alla lettera g) le parole " e l'ammontare delle eventuali penalità".
5. Alla lettera m) del comma 2 dell'art. 12 della L.R. 8/1996 dopo la parola "organizzatrice" aggiungere le seguenti parole " ed estremi del relativo decreto autorizzativo regionale".
6. Dopo la lettera m) del comma 2 dell'art. 12 della L.R. 8/1996 aggiungere la seguente lettera:



"n) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale, in materia di visti e passaporti, necessarie all'utente dei servizi turistici per usufruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio".

7. Dopo il comma 4 della dell'art. 12 della L.R. 8/1996 inserire il seguente comma:

"4 bis. Il contratto di viaggio è sottoposto alle disposizioni della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché del Decreto Legislativo 17.03.1995, n.111. Detto Decreto legislativo definisce pacchetto turistico "tutto compreso" il risultato della prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

- a) trasporto;
- b) alloggio;
- c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, di cui alle lettere i) ed m) dell'art. 7 del succitato Decreto legislativo, che costituiscono parte significativa del "pacchetto turistico".

8. Il comma 5 dell'art. 12 della L.R. 8/1996 è soppresso.

#### ART. 13

1. Al comma 1 dell'art. 13 della L.R. 8/1996 sopprimere le parole " costituite da almeno tre mesi".
2. I commi 2 e 3 dell'art. 13 della L.R. 8/1996 sono soppressi.
3. Al comma 5 dell'art. 13 della L.R. 8/1996 sopprimere le parole "pertanto, nominare all'uopo un direttore tecnico abilitato nonché".

#### ART. 14

1. Al comma 2 dell'art. 14 della L.R. 8/1996 dopo le parole " gite occasionali" inserire la parola " manifestazioni".
2. Al comma 2 dell'art. 14 della L.R. 8/1996 sopprimere le parole " di durata non superiore a tre giorni viaggio compreso".
3. Al comma 2 dell'art. 14 della L.R. 8/1996 dopo le parole " in coincidenza di" sostituire la parola " manifestazioni" con la parola "iniziative"



### ART. 15

1. Il comma 1 dell'art. 15 della L.R. 8/1996 è sostituito dal seguente:

**"1. Non sono soggetti alle disposizioni della presente legge le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto: ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si limita esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto mediante l'apertura di propri uffici".**

### ART. 16

1. Al comma 2 dell'art. 17 della L.R. 8/1996 sopprimere le parole " o quando si trasferisca la sede dell'Agenzia senza preventiva autorizzazione regionale".
2. Al comma 2 dell'art. 17 della L.R. 8/1996 dopo le parole " sospensione dell'autorizzazione" inserire le parole " per un periodo di tempo compreso tra i 15 e 60 giorni a seconda della gravità delle violazioni".
3. Dopo il comma 7 dell'art. 17 della L.R. 8/1996 è aggiunto il seguente comma:  
**" 7 bis. La mancata comunicazione, da parte del direttore tecnico della risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 6. dell'art. 9 comporta a suo carico una sanzione amministrativa di L. 1.000.000."**

### ART. 17

1. Al comma 2 dell'art. 18 della L.R. n. 8/1996 sopprimere la parola " anche".
2. Al comma 2 dell'art. 18 della L.R. n. 8/1996 dopo la parola "reclamo" aggiungere le parole "al fine di intervenire nel procedimento amministrativo per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 dell'art. 17.

### ART. 18



1. Il comma 3 dell'art. 19 della L. R. 8/1996 è soppresso.

## NORME TRANSITORIE

### ART. 19

1. Fino al 30.6.1999, al fine di favorire la più razionale distribuzione sul territorio regionale della attività di produzione ed intermediazione dei servizi turistici, la Regione può autorizzare:
  - a) l'apertura di agenzie di viaggio, nel rapporto di 1 ogni 10.000 abitanti (o frazione uguale o superiore a 5.000 abitanti) nei comuni aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti;
  - b) l'apertura di 1 agenzia di viaggi nei comuni aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti.Ulteriori agenzie, in aggiunta a quelle di cui alle lettere a) e b) potranno essere autorizzate in ragione di 1 ogni 300 posti letto alberghieri censiti nel Comune.
2. Nel numero complessivo di agenzie di viaggio e turismo per comune, di cui al comma precedente, sono comprese quelle già autorizzate ed operanti.
3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo avverrà secondo il seguente ordine prioritario:
  - a) titolari di agenzie viaggiatori per la vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato che ne facciano richiesta per una sola volta e per il comune in cui ha sede la stessa agenzia, che alla data di entrata in vigore della presente legge dimostrino di aver svolto attività per almeno tre anni e che dimostrino comunque il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 8 della L.R. 8/1996, così come sostituito dall'art. 8 della presente legge;
  - b) richiedenti l'apertura di agenzia di viaggio e turismo in possesso dei requisiti di direttore tecnico previsti dall'art. 9 della L. 17/5/1983 n. 217, non titolari di agenzia di viaggi e turismo e limitatamente alla prima domanda;
  - c) richiedenti l'apertura di agenzia di viaggio e turismo la cui ubicazione ricada nei quartieri ex frazioni dei Comuni capoluoghi di provincia;
  - d) richiedenti l'apertura di agenzia di viaggio e turismo la cui ubicazione ricada nei quartieri sforniti;
  - e) a parità delle condizioni precedenti costituisce titolo preferenziale la data di spedizione della domanda, da inoltrarsi a mezzo raccomandata postale.
4. Le domande di cui al comma precedente dovranno essere esaminate e graduate con cadenza trimestrale a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.



*Consiglio Regionale della Puglia*

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

124

10

#### ART. 20

1. Il concorso per l'esame di idoneità a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, già bandito prima dell'entrata in vigore della L.R. 8/1996, sarà espletato con le procedure e modalità già deliberate dalla Giunta Regionale e con la Commissione giudicatrice prevista all'art. 8 della L.R. 11.12.84 n. 52, con l'esclusione da componenti della stessa dell'Assessore regionale al turismo e del Presidente della Commissione consiliare permanente.

Funge da Presidente della Commissione il coordinatore del settore turismo o suo delegato. Per ogni membro effettivo della Commissione e per il segretario della stessa viene nominato un supplente.